





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. CONFALONIERI"

Cod. mecc.: MBIC8GB006 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280 Sc. Sec. I gr. "T. Confalonieri": cod. mecc. MBMM8GB017 - via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280 Scuola Primaria "A. Volta": cod. mecc. MBEE8GB018 - via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043 Scuola Primaria "E. De Amicis": cod. mecc. MBEE8GB029 - piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491 Posta elettronica: MBIC8GB006@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MBIC8GB006@pec.istruzione.it

OGGETTO: Determina Dirigenziale di aggiudicazione attraverso affidamento Diretto, ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il conferimento del servizio di intermediazione assicurativa (Brokeraggio) diretto all'assistenza e intermediazione delle polizze dell'Istituto per la durata di anni TRE a partire dalla data della stipula

Questa Amministrazione:

Posta la necessità di procedure all'acquisizione di contratti assicurativi per gli Istituti Scolastici; **Constatata** l'opportunità di utilizzare professionalità specifiche, in relazione ai diversi aspetti che connotano i contratti assicurativi, in un'ottica di razionalizzazione e di conseguimento di economie di gestione, attraverso la consulenza e l'assistenza di un Broker Assicurativo che rientri nella definizione data al Titolo IX - Intermediari di Assicurazione e di Riassicurazione del D. Lgs. 209/2005 regolarmente iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (IVASS);

Vista la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP - Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione":

Vista la posizione espressa dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicurative, in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che "sotto il profilo del costo del ricorso al broker. riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto";

Visto il combinato disposto dell'art. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dell'art. 34, comma 1 Decreto Interministeriale 129/18, che precede l'affidamento diretto dell'incarico da parte del Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, dopo indagine di mercato e che, pertanto, il Responsabile del Procedimento possa scegliere in modo adeguatamente motivato tra i soggetti idonei presenti su 1 mercato quello a cui affidare l'incarico in modo diretto:

Vista l'indicazione del Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 del 04.03.2020 ad effettuare ricognizione di mercato finalizzata alla stipula di un contratto di durata triennale;

Vista la determina dirigenziale prot. n. 2478 del 30.06.2020 attraverso la quale si procedeva ad indire indagine di Mercato tesa ad effettuare ricognizione degli eventuali Operatori economici interessati all'erogazione del servizio in oggetto;

Effettuata in data 30.04.2020, formale indagine di mercato, prot. 2479, sul sito dell'Istituto nella sezione Amministrazione trasparente — Bando di gara e contratti- bandi di gara 2020;

Considerato che alla ricognizione di mercato entro il termine fissato del 29.05.2020 hanno risposto le seguenti società:

LOGICA INSURANCE BROKER SRL GPM INSURANCE BROKER SRL

Effettuata analisi della documentazione pervenuta dai soggetti esaminati Verificata la essenziale corrispondenza tra i Requisisti richiesti e quelli offerti dagli operatori interessati:

- regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto dell'appalto;
- assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d D.Lgs 16/4/2016 n.50) ovvero qualsiasi legame fra la società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili dell'intermediazione assicurativa e le compagnie/agenzie assicurative presenti sul mercato;
- trasparenza della compagnia societaria, ovvero assenza di intestazione fiduciaria delle quote societarie (art.80 comma 5 lett. h) D. Lgs. 50/2016);
- comprovata esperienza in attività di mediazione assicurativa svolta per le istituzioni scolastiche, con regolare incarico di brokeraggio assicurativo;
- che abbiano una polizza a garanzia della responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi
- composizione struttura amministrativa: Responsabili dell'intermediazione, Collaboratori specializzati e dedicati al settore scolastico
- servizio legale

Visto che l'analisi delle offerte ha evidenziato da parte della GPM INSURANCE BROKER SRL una esperienza degna di fiducia nell'assistenza alle istituzioni scolastiche ed una elevata qualità della prestazione consulenziale.

Considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, circa l'esecuzione a regola d'arte del servizio, la qualità della prestazione, il rispetto dei tempi e delle commissioni pattuite con le Compagnie di Assicurazione e la competitività delle commissioni percepite, rispetto alla media del mercato di riferimento, nel rispetto del principio di rotazione

Constatato il mancato rilievo in ambito scolastico di negligenze nell'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo da parte di GPM INSURANCE BROKER SRL che ha fornito prestazioni professionalmente qualificate e fiduciarie;

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'assenza di intestazione fiduciaria nella compagine societaria ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera h del medesimo D. Lgs.;

Avendo presto atto che detta società è iscritta al R.U.I, con il n. B000350199 e che la stessa risulta assicurata contro i rischi della responsabilità professionale così come disposto dall'IVASS;

Conferisce

alla Società **GPM INSURANCE BROKER SRL** con sede legale in Via VIA BORGOGNA, 2 - 20122 MILANO (MI)), Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI - Sezione B: n° B000350199, C.F./P.IVA: 07094480964, nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. no 209/05, l'incarico di assistere questa Amministrazione nella predisposizione del bando di gara per la scelta della compagnia assicuratrice e nella definizione dei criteri di valutazione da adottare per la successiva fase di selezione delle offerte pervenute in formato cartaceo e nella gestione delle polizze assicurative in essere e che andranno ad essere stipulate nel corso di validità dell'incarico.

- 1. L'incarico avrà la durata di anni TRE a partire dalla data della stipula.
- 2. Al termine del suddetto incarico è esclusa la possibilità di proroga tacita dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005. E' stabilita invece la

possibilità di ricorrere ad un regime di proroga espressa, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente.

- 3. Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la Scuola si interrompa, il Broker rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del suddetto rapporto.
- 4. L'Istituzione scolastica ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in oggetto al temine di ogni annualità dalla data di sottoscrizione con preavviso di sessanta giorni e senza obbligo di motivazione, così come previsto dall'art. 5 c. 4 del D. L. n. 7/2007 convertito in legge con L. n. 40/2007, mediante invio di semplice dichiarazione a mezzo posta elettronica certificata.
- 5. Tale facoltà viene riconosciuta anche al Broker, il quale comunque dovrà garantire il servizio fino alla fine dell'annualità in corso e la chiusura delle pratiche in essere.

Resta inteso che l'incarico sarà svolto senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla Società sopraindicata sarà interamente posta a carico delle Compagnie di Assicurazioni che risulteranno aggiudicatarie, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nell'offerta e riportata nel contratto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del Contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio tramite posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annalisa Silvestri (*)

^(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa